



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

DIRIGENZA

Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO

Tel.: 011/432-9663-7528 E-mail: dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

Torino, 30 giugno 2026

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

E p.c.

Al Responsabile dell’Ufficio Modello 42

Ai Responsabili delle Cancellerie Civili

Ai Responsabili delle Cancellerie Penali

Al Responsabile dell’Ufficio Spese Pagate

All’URP

Oggetto: Entrata in esercizio del nuovo sistema di gestione delle spese di giustizia SPEDiGIUS - Indicazioni operative.

Vista la circolare del DIT dell’8 maggio 2026 che stabilisce l’avvio in esercizio del nuovo applicativo SPEDiGIUS a decorrere dal 1° luglio 2026, che sostituirà il vecchio applicativo ARSPG integrato nel sistema SIAMM;

Richiamato il provvedimento del 10/6/2026 di questa Dirigenza con cui si informava che le istanze dal 20 giugno al 30 giugno 2026 non potevano essere registrate e conseguentemente non dovevano essere depositate, ad integrazione del medesimo

SI DISPONE

che tutte le istanze di liquidazione siano trasmesse esclusivamente tramite l’applicativo lsg.giustizia.it;

Ritenuto che **per il Settore Civile**, la prassi fino ad oggi utilizzata dagli interessati è quella di depositare all’interno degli applicativi dei registri telematici civili (SICID ovvero SIECIC) la richiesta di liquidazione,

SI DISPONE ALTRESI'

che a far data dal 1° luglio 2026 gli interessati **solo dopo aver inserito l'istanza sul portale ISTANZA WEB depositino l'istanza sul SICID/SIECIC allegando la stampa del numero di protocollo ISTANZA WEB.**

SI DISPONE INFINE

che l'ufficio PTC, nonché i Responsabili delle Cancellerie del Settore Civile debbano controllare che, unitamente alla documentazione allegata nel fascicolo telematico civile, sia inserita altresì la ricevuta del protocollo Istanza Web ed in caso negativo, i Responsabili delle Cancellerie dovranno contattare il Difensore affinché provveda all'inserimento dell'istanza di liquidazione su

<https://lsg.giustizia.it/SIAMM/IstanzaWEB>

MODALITA' ESECUTIVE

Le istanze di liquidazione delle spese di giustizia devono essere trasmesse, esclusivamente via web, (link: <https://lsg.giustizia.it/>) accedendo con lo SPID.

In relazione a ciò sarà necessario compilare prima la scheda anagrafica inserendo i propri dati anagrafici, previdenziali e fiscali, nonché il codice Iban del c/c corrente bancario o postale su cui si vuole ricevere l'accredito.

In caso di variazioni, i dati suddetti devono essere sempre tempestivamente aggiornati sul portale dagli interessati, che devono darne anche notizia all'Ufficio Spese di Giustizia via e-mail.

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE

1. AMBITO CIVILE (CONTENZIOSO, SEPARAZIONI, ESECUZIONI CIVILI, FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORDATE)

La documentazione da allegare all'istanza di liquidazione per le diverse tipologie di richiesta è la seguente:

- Liquidazione difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio:
- Delibera di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato emessa dall'Ordine degli Avvocati;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese dell'Avvocato;
- Documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico;
- Liquidazione curatori fallimentari:
- Decreto di nomina del curatore fallimentare;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese corredata di tutti i giustificativi delle spese sostenute prima dell'approvazione del rendiconto e successivamente a tale approvazione;
- Richiesta di approvazione del rendiconto della gestione ed approvazione dello stesso;

- Liquidazione CTU/CTP civili (se la perizia è eseguita nell'interesse di una parte ammessa al gratuito patrocinio);
- Decreto di nomina o estratto del verbale di conferimento dell'incarico se il perito è nominato in udienza;
- Atto da cui risulti la data dell'avvenuto deposito della perizia;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese e documentazione giustificativa delle spese autorizzate.

2. AMBITO PENALE (GIP – DIBATTIMENTO)

La documentazione da allegare all'istanza di liquidazione per le diverse tipologie di richiesta è la seguente:

- Liquidazione difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
- Decreto del giudice penale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese dell'Avvocato;
- Documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico;
- Liquidazione difensore d'ufficio o di parte irreperibile:
- Decreto di irreperibilità o latitanza;
- In caso di mancanza del suddetto decreto, occorre produrre la documentazione dimostrativa della prova dell'infruttuoso recupero esperito (decreto ingiuntivo o atto di pignoramento e relativo atto di precetto, ovvero raccomandate con ricevuta di ritorno tornate inevase per compiuta giacenza, certificazione di mancata residenza rilasciata dal Comune, ecc.);
- Richiesta di liquidazione;
- Nota spese dell'Avvocato.

Si prega di dare attuazione a quanto sopra. E' indispensabile altresì **non depositare istanze cartacee in udienza al fine di evitare una duplicazione dell'istanza stessa nonché allo scopo di prevenire il rischio di una possibile assenza del provvedimento di liquidazione.**

Il Dirigente Amm.vo

Dott.ssa Elisa Scacchetti